

usicivici

beni comuni, proprietà collettive e diritto demaniale

usicivici.wordpress.com

Materiali per la discussione

Primo emendamento PdL

**Articolo aggiuntivo n. 3.0.11 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 3.
presentato il 13/11/2013 in V Bilancio del Senato da Francesco BRUNI (FI-PdL)**

RITIRATO

«Art. 3-bis.

(Attualizzazione e ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico ricreativo e misure per favorire la stabilità e lo sviluppo delle imprese turistico balneari)

1. Le aree ricomprese tra la dividente demaniale e la linea di costa occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, stabilmente destinate ad attività di servizi con finalità turistico-ricreativa, ivi comprese le aree occupate da strutture ed attrezzature anche amovibili asservite alle medesime attività, sono individuate con atto ricognitivo-dirigenziale dalle agenzie del demanio e riconosciute non più appartenenti al demanio marittimo con decreto interministeriale emanato dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con quello delle Finanze sentita la Regione e l'ente locale competenti.

2. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali di cui al precedente comma , a seguito dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma 1, prosegue in favore del titolare della concessione demaniale fino al termine di cui all'articolo 34-duodecies, legge 17 dicembre 2012, n. 221, della stessa e con le modalità e condizioni ivi contenute mediante contratto di locazione stipulato ai sensi della legge 27 luglio 1978 n. 392.

3. Stante le ragioni di oggettiva trasformazione di queste aree che hanno ormai perso l'originale caratteristica, e quelle di pubblico interesse determinate dalla necessità di contribuire efficacemente ad un risanamento dei conti pubblici sono riconosciuti in favore del concessionario, il diritto di opzione all'acquisto delle aree sopra individuate, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al successivo comma 4 nonché il diritto di prelazione per il caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione medesima. In ogni caso viene confermato l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione in presenza di abusi edilizi gravi, non sanabili né eliminabili.

4. La cessione di cui al comma 3 dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da

apposito decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Sono parametri di valutazione per la stima del valore di vendita la presenza di vincoli ambientali, di destinazione urbanistica e di qualsiasi altra natura. Il prezzo di cessione delle aree e dei manufatti di proprietà erariale è determinato, in ogni caso, sulla base delle valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite di immobili e unità immobiliari aventi caratteristiche analoghe a quelle originarie al momento dell'occupazione o edificazione senza tenere conto delle costruzioni e delle migliorie successivamente apportate.

5. Le restanti aree già facenti parte della medesima concessione di cui al comma 4, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i seguenti principi:

a) preferenza per i progetti che preservano l'unicità dell'impresa e l'unitarietà funzionale, la tutela ambientale e la specificità territoriale dei servizi prestati;

b) preferenza per la qualità dei servizi offerti alla balneazione e della sicurezza;

c) abbattimento delle barriere architettoniche;

d) contributo alle politiche pubbliche di fruizione e protezione delle spiagge;

e) preferenza per la professionalità acquisita nello specifico settore;

f) preferenza per forme di aggregazione fra imprese per lo svolgimento di attività e/o servizi di interesse pubblico o di pubblica utilità nel settore balneare;

g) il canone demaniale non potrà essere elemento di confronto in quanto definito per legge.

6. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, il concessionario subentrante è obbligato a corrispondere al concessionario uscente un indennizzo pari al valore commerciale dell'azienda compresi i manufatti, le strutture e le attrezzature esistenti nella concessione ed impiegate nell'attività. La consegna dell'area demaniale è condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennità.

7. Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494, hanno una durata non inferiore a venti anni e non superiore a trenta anni. Le concessioni, vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, hanno una durata non inferiore a venti anni.».